

ACCORDO AZIENDALE

Il giorno 7 Novembre 1969, presso l'Ufficio Prov. del Lavoro e della M.O. di Modena, alla presenza del Dott. LEONIDA FALGHERA, sono convenuti i Signori:

- TULLIO STERMBERI; Titolare delle Ditte STETON e MIL di Carpi, assistito dal Dott. RICCARDO REGGIANI, dell'Associazione Industriali di Modena
 - e
 - GADDA Adolfo, della F.I.O.M. - CGIL
 - FILIPPI LIVIO, della F.I.N. - CISL,
- questi ultimi assistiti da una rappresentanza di lavoratori delle Ditte STETON e MIL di Carpi,

i quali hanno concordato quanto segue:

1 - Gli importi del premio di produzione in cifra in atto al 31/12/1970 verranno aumentati di L. 10 orarie a decorrere dal 1/1/1971, di ulteriori L. 10 orarie a decorrere dal 1/3/1971 e di ulteriore L. 50 orarie a decorrere dal 1/8/1971.

2 - Entro il periodo di validità del presente accordo sarà riesaminato tra la Direzione aziendale e la Commissione Interna l'inquadramento categoriale del personale operaio della Ditta STETON. Le soluzioni, le cui modalità e decorrenza saranno determinate in occasione di tale esame, dovranno essere contenute entro i limiti di spesa corrispondenti complessivamente per i reparti Fonderia ed Officina a n. 9 passaggi di categoria per l'anno 1970 ed altrettanti per il 1971.

Ai fini del raggiungimento dei limiti di cui sopra verrà considerato passaggio di categoria l'attribuzione di qualifica ad apprendisti prima del compimento del periodo contrattuale di apprendistato. Analoga procedura sarà seguita presso la Ditta MIL, ferma restando che i limiti di spesa di cui sopra si intenderanno proporzionalmente ridotti sulla base del rapporto tra il numero dei dipendenti operai in forza alla Ditta STETON e alla Ditta MIL alle date rispettivamente del 1/7/1970 e 1/7/1971.

- Al personale operaio addetto a lavoro a turno nell'ambito di turni di 8 ore consecutive di prestazione verrà concesso un periodo di riposo intermedio di mezz'ora per ogni turno, con decorrenza della retribuzione. Il periodo di godimento del riposo entro il turno sarà determinato in funzione delle esigenze tecnico-organizzativa della Azienda. Ai fini della retribuzione della mezz'ora di riposo intermedio si farà riferimento alla retribuzione oraria normale.

Al suddetto personale sarà inoltre corrisposto per il lavoro prestato nell'ambito del turno l'importo di L. 10 orarie.

I Trattamenti di cui sopra al presente articolo assorbono ed annullano ogni particolare trattamento economico e normativo in precedenza applicato aziendalmente agli addetti al lavoro a turni.

- Entro il 31/12/1969 sarà definito alla Ditta STETON, per quanto possibile attraverso contatti tra la Direzione e la Commissione Interna un congegno di retribuzione variabile in funzione dell'andamento della produttività del lavoro di carattere collettivo non direttamente incentivante.

./.

Il congegno che sarà, ove possibile, applicato a decorrere dal 1/1/1970 dovrà essere strutturato in modo da assicurare agli operai dipendenti, sulla base di una valutazione della normale incentivazione che ne potrà derivare, un beneficio economico non inferiore a L. 15 orarie e non superiore a L. 40 orarie.

I suddetti valori rappresenteranno altresì i limiti minimo e massimo di resa effettiva del congegno per un periodo di assestamento di 6 mesi dalla sua entrata in funzione.

Ove peraltro non sia possibile dare applicazione pratica al congegno al 1/1/1970 agli operai sarà corrisposto per un periodo transitorio non superiore a 2 mesi un importo sostitutivo di L. 20 orarie.

Agli operai dipendenti dalla Ditta MIL sarà esteso, finchè non siano adottate autonome soluzioni, la resa economica del congegno corrisposto agli addetti al reparto Officina della Ditta STETON.

- 5- In presenza di modifiche tecnico-organizzative durante il periodo di validità del presente accordo, che comportino sostanziali alterazioni nelle modalità e intensità della prestazione lavorativa da parte del personale dipendente, a richiesta della Commissione Interna, si farà luogo ad un esame della situazione nuova così determinatasi tra la Direzione aziendale e la Commissione Interna medesima.
- 6 - Il presente accordo decorre dal 29/10/1969 e scadrà il 31/12/1971. Esso viene stipulato secondo lo spirito di cui alla premessa del C.C.N.L. 15/12/1966 e, pertanto, nessuna ulteriore rivendicazione o azione potrà essere avanzata o promossa nei confronti dell'Azienda per il periodo della sua validità, al fine di modificare, innovare o integrare il trattamento economico-normativo del personale dipendente, così come risultante dagli accordi stipulati ai diversi livelli.

Letto, approvato e sottoscritto.

- | | |
|--|-------------------------------|
| p. LE DITTE STETON E MIL di Carpi | p. L'ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI |
| p. LA F.I.O.M. - C.G.I.L. | p. LA F.I.M. - C.I.S.L. |
| p. LE MAESTRANZE DIPENDENTI DALLE DITTE STETON E MIL | |
| p. D'UFFICIO PROV. DEL LAVORO E DELLA M.O. | |